

SICUREZZA È LIBERTÀ

INTELLIGENCE
E CULTURA DELLA SICUREZZA
A DIECI ANNI
DALLA RIFORMA



GNOSIS. RIVISTA ITALIANA DI INTELLIGENCE

DIRETTORE

Mario Parente

DIRETTORE RESPONSABILE

Gianfranco Linzi

Coordinatore editoriale

Paolo Scotto di Castelbianco

Direttore della Scuola di formazione

Prima edizione dicembre 2017

Roma, Dat Donat Dicat srl 2017

© Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna


Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione degli articoli, anche parziale, tranne quando espressamente autorizzata per iscritto dalla direzione della rivista.

SOMMARIO

PAOLO GENTILONI Un modello di intelligence moderna per le sfide dell'Italia	9-15
ALESSANDRO PANSA A dieci anni dalla legge 124/2007. Un bilancio e uno sguardo al futuro	17-23
GIACOMO STUCCHI Il sistema della sicurezza nazionale tra unitarietà, partecipazione e nuove sfide	25-29
MARIO RASETTI Big Data e sicurezza nazionale	31-37
GAETANO MANFREDI Alleanza strategica tra intelligence e università	39-43
FRANCO ANELLI Università e analisi strategica. Lo studio di nuovi modelli geostrategici	45-49
PAOLA SEVERINO Le garanzie funzionali degli appartenenti ai Servizi. Un bilancio a dieci anni dalla legge 124/2007	51-57
GIANMARIO VERONA La definizione di interesse e sicurezza nazionale economico-finanziaria in epoca digitale	59-63
ELDA MORLICCHIO Una nuova stagione di studi sull'Africa. Partenariato tra intelligence e università	65-71



MASSIMO BERGAMI Imprese e sicurezza nazionale	73-79
FRANCESCO PROFUMO – ETTORE BOMPARD La sicurezza energetica nazionale. Dimensioni, culture e strumenti	81-89
DONATELLA SCIUTO Internet of Things. Rischi e opportunità per la sicurezza nazionale	91-97
ROBERTO BALDONI Partenariato intelligence. Ricerca ai fini della sicurezza cibernetica nazionale	99-105
MICHELE COLAJANNI Evoluzione della minaccia cibernetica e delle relative capacità di reazione e risposta	107-113
ANTONINO ALI Evoluzione della normativa sulla sicurezza nazionale a dieci anni dalla legge 124/2007	115-121
ALESSANDRO COLOMBO La tutela dell'interesse nazionale nel nuovo sistema internazionale	123-129
LUCIANO BOZZO La trasformazione delle metodologie di previsione strategica e di costruzione di scenari	131-137
LIDA VIGANONI Il ritorno della Geografia nella prospettiva della sicurezza nazionale	139-143
MARINA BROGI Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario	145-151
GUSTAVO PIGA L'internazionalizzazione dei mercati e la tutela dell'interesse economico-finanziario nazionale	153-159
EUGENIO LO SARDO In un foglio l'evidenza	161-165
MARIO CALIGIURI Il percorso evolutivo degli studi sull'intelligence in Italia	167-173



LE GARANZIE FUNZIONALI DEGLI APPARTENENTI AI SERVIZI

UN BILANCIO A DIECI ANNI DALLA LEGGE 124/2007

PAOLA SEVERINO

Il tema delle garanzie funzionali degli appartenenti ai Servizi di sicurezza (Aise e Aisi) si colloca al crocevia di due interessi di sicuro rilievo e di evidente spessore costituzionale: da un lato, l'idea alla base di ogni sistema democratico della trasparenza dell'agire dei pubblici poteri e del controllo sul loro operato, nel cui ambito, dal nostro specifico angolo visuale, si inserisce quello esercitato dall'Autorità giudiziaria a fronte di fatti integranti reato; dall'altro, la necessità, allorché a venire in gioco sia la protezione della sicurezza nazionale, che gli operatori dei Servizi, per il perseguimento delle finalità istituzionali, possano contare su uno scudo protettivo che li ponga al riparo dal rischio penale connesso alle condotte poste in essere. Si tratta di un quadro di interessi da tempo delineato dalla nostra Corte costituzionale che, sin dalle note sentenze n. 82 del 1976 e n. 86 del 1977¹ in materia di segreto di Stato, ha identificato nel «supremo interesse della sicurezza dello Stato [...], cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla sua stessa sopravvivenza», il bene in grado di legittimare un arretramento dei principi sopra evocati.

Prof.ssa PAOLA SEVERINO, rettore della Luiss Guido Carli di Roma.

¹ Corte cost., sentenza 6 aprile 1976, n. 82, Pres. Oggioni, Rel. Crisafulli; Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86, Pres. Rossi, Rel. Roehrsen.

Si è in presenza, prendendo in prestito le parole della Consulta, di un valore che, in quanto connesso alla *salus rei publicae*, non può che prevalere su ogni altro e che trova copertura normativa nell'art. 52 Cost. laddove qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino². Da notare come, a partire da quelle fondamentali decisioni, non a caso il dialogo con il Legislatore si sia piuttosto spostato sui limiti del segreto e sulle modalità di verifica della correttezza dell'esercizio del relativo potere in capo all'Esecutivo.

La logica è dunque quella del bilanciamento tra interessi contrapposti, alla ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio che, nella consapevolezza della centralità della sicurezza dello Stato, non comprima eccessivamente le esigenze di giustizia³.

Uno schema analogo non può che valere per le garanzie funzionali la cui previsione deve passare, in uno Stato di diritto, per un'espressa disposizione legislativa e per la fissazione di precise condizioni al cui ricorrere l'autore del fatto possa andare esente da pena.

IL LUNGO CAMMINO VERSO L'INTRODUZIONE DELLE GARANZIE FUNZIONALI PER I SERVIZI DI SICUREZZA

Il vero nodo delle garanzie funzionali è stato rappresentato, a differenza del segreto di Stato, dal silenzio sul punto serbato per lunghi anni dal Legislatore. Nessuna menzione di cause di esclusione della pena a favore dei dipendenti dei Servizi di sicurezza era contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n. 801 che, tradizionalmente, ha costituito il punto di riferimento normativo in materia. Era sì presente, come autorevolmente osservato, un cenno al tema nella parte in cui, dopo aver stabilito l'obbligo dei direttori dei Servizi «di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati», si ammetteva la possibilità, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del presidente del Consiglio, di ritardare siffatta comunicazione «quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi». Ma nulla più di questo⁴.

Il dibattito rimaneva confinato all'ambito teorico nonché all'interno delle aule parlamentari e dei lavori delle commissioni di riforma che, nel tempo, hanno cercato di porre rimedio all'evidente lacuna⁵.

2. Corte cost., sent. nn. 82/1976, 86/1977, citata nota 1.

3. Sull'argomento, cfr. SPIRITO 1979, pp. 581-592. Più di recente sul punto, in connessione al tema delle garanzie funzionali, cfr. BONETTI 2008, pp. 45-55.

4. GREVI 1987, pp. 555 ss.

5. Sul punto, cfr. FIORAVANTI 1991, pp. 448-475; GREVI 1987, p. 557.

Né la situazione si è modificata allorché nel nostro sistema sono iniziate a fiorire, sino al riordino operato dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, le figure di agente provocatore, riguardanti protagonisti e condotte di taglio diverso, ma la cui regolamentazione da parte del Legislatore è una spia dell'importanza di offrire soluzioni normative ad hoc⁶.

Il risultato è stato quello del ricorso al segreto di Stato quale meccanismo di supplenza rispetto alla mancata presa di posizione del Legislatore⁷; segreto di Stato che, nel frattempo, aveva ricevuto uno statuto di disciplina sensibile agli ammonimenti rivolti dalla Corte costituzionale, quantomeno per quanto attiene alla previsione di limiti – il richiamo ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale quale barriera invalicabile – e alla titolarità del potere di apposizione e opposizione attribuita al vertice dell'Esecutivo, il presidente del Consiglio.

Si trattava però di uno strumento non adeguato: da una parte, la diversa ratio del segreto – che è quella di sottrarre alla pubblicità notizie, atti, documenti ecc. la cui diffusione potrebbe arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della Repubblica – faceva sì che esso non potesse indirizzarsi a coprire il fatto di reato in sé ma esclusivamente riferirsi a ciò che doveva rimanere confinato negli arcana imperii⁸. L'effetto, spiegato dal segreto, di tutela degli appartenenti ai Servizi era dunque indiretto, potendo inibire l'accertamento dell'Autorità giurisdizionale limitatamente agli elementi da esso coperti, sancendone l'inutilizzabilità quali fonti di prova, avuto riguardo all'eventuale integrazione di ipotesi criminose degli agenti nell'esercizio delle loro funzioni; dall'altra, la legge del 1977 fissava verso l'alto il confine del segreto – peraltro con una formula piuttosto elastica (quella dell'eversione dell'ordinamento costituzionale) – ma non disciplinava in modo articolato, sempre per richiamarsi all'insegnamento della Corte costituzionale, quale fosse il «ragionevole rapporto di mezzo a fine» in grado di legittimare il ricorso al segreto medesimo⁹.

Insomma, una protezione degli appartenenti ai Servizi che si giocava tutta sul piano processuale e senza un itinerario chiaro, scandito da definiti passaggi legislativi, in grado di fungere da guida per l'autore del fatto.

6. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 9 – rubricato 'Operazioni sotto copertura' – della legge 16 marzo 2006, n. 146 (a sua volta modificata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136), sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. Tale disposizione, infatti, ha provveduto a introdurre nel nostro ordinamento una regolamentazione organica, a livello sostanziale e procedurale, delle diverse operazioni sotto copertura e dei c.d. agenti provocatori, sino ad allora disciplinati dal nostro Legislatore in differenti disposizioni normative – quali, ad esempio, l'art. 14 della l. 269/1998 in materia di turismo sessuale in danno dei minori, o l'art. 4 del d.l. 374/2001 recante disposizioni per il contrasto al terrorismo internazionale – abrogate dall'articolo in parola. In dottrina, sul punto, cfr. AMATO 2011.

7. GUCCIONE in ILLUMINATI 2010, p. 266.

8. Sull'argomento, cfr. Corte cost., sentenza 10 aprile 1998, n. 110, Pres. Granata, Rel. Contri, con nota di Santoriello 1999, pp. 797-798. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «... l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la 'notitia criminis' in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto».

9. Corte cost., sent. n. 110/1998, citata nota 8.

LA SPECIALE CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L. 124/ 2007

È questo lo scenario in cui irrompe il Legislatore del 2007 che con la l. 124 ha finalmente dettato, insieme a una disciplina rinnovata del segreto di Stato, un'apposita regolamentazione delle garanzie funzionali.

La soluzione elaborata si pone nel solco della migliore dottrina che aveva evidenziato come essa dovesse essere rintracciata sul piano del diritto penale sostanziale, nell'universo delle cause di non punibilità, affiancandosi poi una scansione procedurale costruita sulla falsariga di quella sperimentata sul versante del segreto di Stato¹⁰.

Il punto di approdo è rappresentato da una causa di giustificazione che pertanto, al ricorrere di determinate, stringenti condizioni, rende lecito il fatto di reato posto in essere dall'agente dei Servizi.

E nella configurazione dei presupposti di tale scriminante si rintraccia parimenti larga eco delle indicazioni provenienti dall'ambito teorico: l'esigenza di fissare plessi oggettivi all'operatività dell'esimente rispetto a determinate forme di aggressione; la necessità che la scriminante sia «tipicizzata in termini di proporzionalità fra i beni e gli interessi in gioco»; l'importanza di assicurare una documentazione della procedura autorizzativa e di prevedere adeguate sanzioni in caso di abusi¹¹. L'insegnamento offerto dalle esperienze maturate sul fronte del segreto di Stato consigliava poi di affidare al livello più alto dell'esecutivo la 'gestione' del nuovo meccanismo ideato e di stabilire un chiaro percorso di controllo parlamentare delle decisioni adottate in questo delicato settore, nonché, infine, di contemplare un controllo giurisdizionale, per così dire di ultima istanza, attribuito anche qui alla Corte costituzionale.

Ha preso in questo modo corpo la speciale causa di giustificazione di cui all'art. 17 della citata l. 124/2007 che, per sua espressa previsione, va ad aggiungersi a quella generale di cui all'art. 51 c.p.¹².

Il perimetro 'esterno' della causa di giustificazione è delimitato dal Legislatore facendo ricorso a una tecnica opposta rispetto a quella sperimentata, ad esempio, nel settore delle operazioni sotto copertura. In luogo della previsione di singoli reati autorizzati, si è preferito far riferimento, in chiave però negativa, alla tipologia di bene giuridico escluso: si assiste così a un elenco piuttosto articolato che va dalla vita, all'integrità fisica, alla personalità individuale, dalla libertà personale a quella morale, alla salute o all'incolumità di una o più persone, all'amministrazione della giustizia, con alcune specificazioni. Residuano alcune ipotesi, questa volta identificate in base al richiamo a specifiche disposizioni incriminatrici, det-

10. FIORAVANTI 1991, p. 466.

11. FLICK 1999, pp. 1103-1104; FIORAVANTI 1991, p. 467; GREVI 1987, p. 566; PISA 2001, pp. 1457-1459.

12. Per un'analisi complessiva della novella, cfr. BRICCHETTI ET AL. 2007, pp. 60-67; *Commento...* 2007, pp. 716-855; MOSCA ET AL. 2008, pp. 243-280; nonché i contributi in ILLUMINATI 2010.

tate però dall'esigenza di coordinamento con lo spettro applicativo del segreto di Stato. I requisiti 'interni' della causa di giustificazione rispecchiano, come accennavo, l'esigenza che la condotta sia: connessa all'esercizio delle attribuzioni funzionali degli appartenenti ai Servizi; indispensabile e proporzionata al conseguimento degli obiettivi dell'operazione, non altrimenti perseguibili; frutto di una specifica comparazione degli interessi pubblici e privati in rilievo; realizzata in modo da arrecare il minor danno possibile agli interessi lesi. Tutte valutazioni che, in linea di principio, sono affidate al presidente del Consiglio, cui compete l'autorizzazione delle condotte e delle operazioni di cui sono parte, secondo la procedura descritta all'art. 18 della l. 124/2007. Rispetto a esse è istituito un penetrante controllo parlamentare affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), destinatario, ai sensi del successivo art. 33, co. 4, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni medesime, di specifica informativa da parte del capo del Governo, il quale trasmette, altresì, a quell'organismo una relazione semestrale avente a oggetto l'attività dei Servizi e altri dati di particolare rilievo (tra cui, ad esempio, l'andamento della gestione finanziaria del Dis e delle due Agenzie nel periodo di riferimento).

Il Copasir può altresì, ai sensi dell'art. 34, richiedere al presidente del Consiglio, laddove elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni lo inducano a procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti ai Servizi, di disporre lo svolgimento di inchieste interne, i cui esiti dovranno essere trasmessi al Comitato medesimo.

Assolvono a una sorta di funzione di norme di chiusura del sistema le previsioni di cui all'art. 20, che sanziona in modo severo l'illegittima preordinazione, a opera dei dipendenti dei Servizi, delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, e all'art. 39, comma 1 bis, che vieta l'apposizione del segreto su «fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione».

Per il resto, si istituisce invece un parallelo, quanto a modalità del controllo giurisdizionale, tra segreto e garanzie funzionali: in entrambi i casi, giudice ultimo sarà, allorché sia sollevato dall'Autorità giudiziaria conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale alla quale, per la materia di nostro interesse, non potrà essere opposto il segreto.

Infine, la novella introdotta con la legge 7 agosto 2012, n. 133 ha posto rimedio a un possibile profilo di frizione della disciplina dettata dalla legge del 2007 rispetto al tema delle intercettazioni preventive poste in essere dai Servizi¹³, opportunamente procedendo alla riformulazione dell'art. 4 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155, che ha esteso la possibilità di utilizzare tale strumento operativo a tutti i settori di attività dei Servizi ex artt. 6 e 7 della l. 124/2007, concentrando nel contempo la potestà autorizzatoria in capo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, secondo uno schema ispirato alle esperienze di altri ordinamenti.

13. Aveva sottolineato tale criticità, prima delle modifiche operate nel 2012, BONETTI 2008, p. 50.

NOTE CONCLUSIVE

L'economia di questo lavoro non consente di analizzare più in dettaglio l'articolata disciplina oggi vigente. Il quadro delineato permette tuttavia di svolgere alcune, necessariamente cursorie, riflessioni.

Vorrei muovere da un primo indubbio merito da ascrivere alla legge del 2007: quello di aver fatto uscire il tema delle garanzie funzionali dalla zona grigia in cui era confinato e di averlo, pur con gli opportuni collegamenti, distinto da quello del segreto di Stato. Sappiamo bene che l'operatività degli appartenenti ai Servizi di sicurezza può comportare anche l'integrazione di fatti di reato e siamo altresì consapevoli che questa attività, a certe condizioni, è non solo fisiologica ma necessaria per salvaguardare la sicurezza della nostra Repubblica.

La l. 124/2007, preso atto di tale realtà, l'ha collocata nella giusta prospettiva, quella delle cause di giustificazione e dunque del bilanciamento tra interessi contrapposti: dobbiamo essere consapevoli che si tratta di condotte lesive di certi beni giuridici – pensiamo anzitutto alla riservatezza nelle sue diverse forme di manifestazione – ma che devono essere considerate lecite in virtù della prevalenza del controinteresse in gioco, che – è bene sempre ricordarlo – ha a che vedere con l'esistenza stessa dell'ordinamento democratico. La legge in parola non assolve però a un compito altrettanto importante, ovvero a quello di definire con precisione chirurgica lo spazio di liceità. L'obiettivo è perseguito dal Legislatore, come si è visto, attraverso la previsione di beni giuridici destinati a prevalere nel bilanciamento; tecnica normativa che è da apprezzare nella misura in cui indica aree per definizione sottratte alla 'licenza di commettere reati' da parte degli agenti dei Servizi – vita, integrità fisica, libertà individuale e morale e così via procedendo – ma che sconta in primo luogo le difficoltà connesse alla precisa identificazione dello spettro di protezione delle singole fattispecie di volta in volta in questione. Ed è emblematico sul punto il dibattito originatosi, già all'indomani della riforma, con riguardo a talune figure criminose la cui ricostruzione in chiave plurioffensiva rimette fatalmente all'interprete la selezione degli interessi in rilievo e, di riflesso, gli spazi di operatività della scriminante¹⁴.

Su altro versante, la scelta compiuta non consente di plasmare la soluzione sulla base delle concrete modalità di azione poste in essere dagli operatori dei Servizi: così si è giustamente rilevato come ben potrebbero darsi casi in cui a un fatto di furto, come tale scriminabile in quanto offensivo del solo patrimonio, si associ una condotta violenta realizzata per assicurarsi il possesso della cosa sottratta, con la relativa qualificazione in termini di rapina impropria¹⁵. Il saldo finale sarebbe quello di un'esclusione dall'ambito di copertura dell'art. 17 – venendo in rilievo una lesione dell'integrità fisica e/o della libertà morale – di una condotta che sembrerebbe in effetti ragionevole far ricadere al suo interno. Né soccorre il ricorso alla prassi applicativa, atteso che l'esigua giurispru-

14. Sul punto, cfr. in particolare PISA 2007, pp. 1432 ss.; BONETTI 2008, p. 49.

15. PISA 2007, p. 1433.

denza sul punto¹⁶ – destinata a rimanere tale, finendo con l'interessare profili patologici o comunque casi in cui sia controversa l'applicazione della scriminante – difficilmente potrà assolvere a un ruolo di orientamento efficace, pur fornendo qualche indicazione in merito. Si potrebbe allora ragionare se, sulla scia della disciplina relativa all'agente provocatore, non sia preferibile invertire l'approccio al tema e indicare in positivo l'elenco delle ipotesi di reato per le quali ammettere la speciale causa di giustificazione. In ogni caso, al di là della verifica operata, in sede di autorizzazione, dal presidente del Consiglio, è e deve rimanere ferma la necessità che sia assicurato, con trasparenza ed efficacia, un controllo capillare in sede parlamentare¹⁷, in grado di offrire ai cittadini una chiara e completa visione delle attività poste in essere dai nostri Servizi di sicurezza.

16. Sul tema delle garanzie funzionali degli appartenenti ai Servizi di sicurezza esiste un unico precedente nella giurisprudenza di legittimità – si tratta della sentenza n. 38356/2014, Traviglia, della sesta sezione della Corte di cassazione – ove il Supremo Collegio, con riferimento a delle condotte di illegittima detenzione e trasporto in luogo pubblico di esplosivi (ex. artt. 10 e 12, l. 497/1974), si è limitato a sancire il principio dell'applicabilità retroattiva della speciale esimente di cui all'art. 17 della l. 124/2007 (sussistendone, ovviamente, tutti i predetti presupposti) anche alle operazioni di intelligence precedenti all'entrata in vigore della novella normativa in commento.

17. I compiti e le funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) sono disciplinati in modo puntuale dal Capo IV ('Controllo parlamentare') della l. 124/2007 (artt. 30-38). Peraltro, la l. 133/2012, recante alcune modifiche alla legge del 2007 sul riordino dei Servizi, ha notevolmente rafforzato i compiti del Copasir, attribuendogli poteri di controllo maggiormente incisivi sul sistema dei Servizi di sicurezza e diverse funzioni consultive, imponendo altresì al presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato.

BIBLIOGRAFIA

Commento articolo per articolo – L. 3.8.2007, n. 124, «Leg. Pen.» (2007).

G. AMATO, *Le garanzie funzionali per gli 'operatori' di Intelligence*, «Gnosis» (2011) 3.

P. BONETTI, *Profili costituzionali delle garanzie funzionali per gli agenti dei Servizi di informazione per la sicurezza*, «Percorsi Costituzionali» (2008) 1.

R. BRICCHETTI ET AL., *Garanzie funzionali agli '007'*, «Guida al diritto» 40 (2007).

L. FIORAVANTI, *Linee di un nuovo statuto penale degli appartenenti ai Servizi segreti*, «Riv. it. dir. e proc. pen.» II (1991).

G.M. FLICK, *Principi di legittimità e legalità nell'attività degli Organismi di intelligence anche con riferimento alle norme di diritto penale e processuale penale. (Le garanzie funzionali)*, «Per aspera ad veritatem» 15 (1999).

V. GREVI, *Spunti e variazioni in tema di rapporti tra segreto di stato e servizi di sicurezza*, «Politica del Diritto» 4 (1987).

G. ILLUMINATI (a cura di), *Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di intelligence*, Giappichelli, Torino 2010.

C. MOSCA ET AL., *I Servizi di informazione e il segreto di Stato*, Giuffrè, Milano 2008.

P. PISA, *Servizi segreti e Stato di diritto*, «Diritto penale e processo» XII (2001).

P. PISA, *Le garanzie funzionali per gli appartenenti ai Servizi segreti*, «Diritto penale e processo» XI (2007).

C. SANTORIELLO, *La sentenza costituzionale n. 110 del 1998 in tema di opposizione del segreto di Stato e poteri dell'autorità giudiziaria: una pronuncia con molte luci e qualche ombra*, «Giur. It.» IV (1999).

D. SPIRITO, *Segreto di Stato e funzione giurisdizionale: bilanciamento o prevalenza di interessi?*, «Riv. it. dir. e proc. pen.» II (1979).